

TAR LAZIO - ROMA**Sez. I Ter***Notifica per pubblici proclami - Ricorso RG 11457/2012*

Notifica a mezzo pubblici proclami da ordinanza Presidenziale del TAR Lazio Sez I Ter n 4349/2013 nel ricorso RG n 11457/2012 proposto da Provincia di Genova (C.F. 80007350103 – P. IVA: 00949170104), con sede legale in P.le Mazzini 2, 16122 Genova, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Prof. Lorenzo Acquarone (Cod. Fisc. CQRLNZ31B25L741K) Prof. Giovanni Acquarone (Cod. Fisc. CQRGNN63T05I138N), Marco Barilati (Cod. Fisc. BRLMRC63B24D969T) e Luca Gabrielli (Cod. Fisc.: GBR LCU 78E06 H501Z) con domicilio eletto presso il loro studio in Roma Via Nazionale n 200, contro i Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa, il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti (Avvocatura Generale dello Stato) e nei confronti della Provincia di Bologna, in persona del legale rappresentante, per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto Ministero dell'Interno 25/10/2012, pubblicato nella G.U. del 6/11/2012, n 259, adottato in attuazione dell'art 16, c. 7, del DL 6/7/2012, n 95 (L 7/8/2012, n 135), con cui sono state determinate le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti alle singole Province, di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o connesso; per quanto possa occorrere, gli atti e le analisi di spesa del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa prese a riferimento dal DM impugnato, compresi quelli risultanti dal documento del Servizio del bilancio del Senato n. 59 del luglio 2012. La ricorrente lamenta:




1° Motivo): Violazione dell'art. 151 TUEL del DM 2/8/2012, dell'art 16, c 7, DL n 95/2012, dei principi di leale collaborazione e di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost.

Il DM dell'Interno 2/8/2012 prevede che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali scada il 31/10/2012. L'art 16, c 7, DL n 95/2012, in attuazione del quale è stato emanato il decreto gravato, prevedeva che lo stesso decreto ministeriale fosse adottato, nel caso di mancato accordo in sede di Conferenza, entro il 30/10/2012, termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. Nonostante ciò il decreto impugnato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 259/12 solo il 6/11/2012, in evidente contrasto con le norme ed i principi soprarichiamati.

2° Motivo) Illegittimità del DM dell'Interno 25/10/2012 per violazione dell'art 16, c 7, DLgs n 95/2012 e del principio di leale collaborazione. Sviamento.

L'art 16, c 7 del DLgs n 95/2012, prevedeva che le riduzioni dei trasferimenti alle Province venissero ripartite tra le stesse secondo quanto deliberato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo che solo in caso di mancato accordo il Ministero dell'Interno determinasse le riduzioni dei trasferimenti secondo il criterio suppletivo di ripartizione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunti, per l'anno 2011, dal SIOPE. Nel corso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/9/2012 tutte le parti intervenute hanno condiviso l'opportunità di avviare tavoli tecnici tra Stato e Province per individuare una soluzione condivisa del problema evidenziando, tra le maggiori criticità, i tagli




proporzionali ai consumi intermedi rilevati dal SIOPE, con particolare attenzione alla disparità di trattamento che tale criterio genera tra Province che esercitano solo proprie funzioni e quelle, come la Provincia di Genova, che esercitano funzioni delegate dalla Regione. Ciò nonostante il Governo ha sottoposto alla Conferenza, nella seduta del 11/10/2012, l'approvazione di uno schema di DM unilateralmente predisposto, e non sottoposto preventivamente alle Province. Donde i vizi dedotti in rubrica.

3° Motivo) Illegittimità del DM dell'Interno 25/10/2012 per violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost, dell'art 1 L n 241/1990, dell'art 16, c7, DLgs n 95/12, del Regolamento CE n 2223/1996 (SEC95), dei principi di ragionevolezza, imparzialità, e buona amministrazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Difetto dei presupposti e d'istruttoria.

Sviamento.

Il DM gravato ha suddiviso i tagli ai trasferimenti in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi dalle Province, per l'anno 2011, come riportati dal SIOPE. Tuttavia il SIOPE non opera alcuna qualificazione delle spese per consumi intermedi, sicché è stato il Ministero a decidere cosa, nell'ambito di tali costi, dovesse essere considerato spesa per consumi intermedi. Peraltro il Ministero dell'Interno ha illegittimamente ricompreso nella categoria dei consumi intermedi delle Province anche costi non qualificabili quali input di un processo produttivo secondo quanto stabilito dal Reg. CE n 2223/1996 (SEC95), così ampliando oltremisura l'entità dei "consumi intermedi" e, per l'effetto, l'entità della riduzione dei trasferimenti. Inoltre le voci prese a parametro dal Ministero tra i costi per consumi intermedi non sono comunque rappresentative di una situazione omogenea



tra le Province, in quanto tra queste figurano delle spese che solo alcune Province sostengono per lo svolgimento di servizi specificamente delegati dalle Regioni. Così facendo le Province che svolgono i suddetti servizi (tra cui la ricorrente) sono state colpite da tagli sproporzionati rispetto ai loro effettivi consumi intermedi ed insostenibili data l'impossibilità di ridurre le spese sostenute per i servizi delegati dalle Regioni, i quali vengono finanziati tramite appositi fondi regionali. L'Amministrazione avrebbe quindi dovuto scorporare dalle spese per consumi intermedi della Provincia di Genova quelle sostenute per funzioni delegate da altri enti. Il DM 25/10/12 è poi viziato per violazione dello stesso art. 16, c7 D. Lgs n 95/2012 poiché, nel dare applicazione al criterio di riparto, avrebbe dovuto operare secondo un'interpretazione dello stesso costituzionalmente orientata.

4° Motivo) Violazione dell'art 16, c 7, del DL 95/2012, dell'art 21 DLgs n 68/2011 e dell'art 114 Cost. Sviamento e difetto di proporzionalità.

L'irragionevole espansione delle spese per consumi intermedi operata dal Ministero -anche mediante l'inclusione in tali consumi di costi afferenti all'esercizio di funzioni delegate- ne dissimula il vero intento che è quello di sopprimere di fatto le Province Italiane. Per di più la riduzione dei trasferimenti alle Province, non accompagnata da un parallelo incremento della loro potestà tributaria, si pone in contrasto con l'art 21 DLgs n 68/2011, il quale stabilisce che l'autonomia di entrata delle Province sia realizzato in forma progressiva e territorialmente equilibrata. Di qui l'illegittimità del decreto gravato.

5° Motivo) In subordine: invalidità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art 16, c7, del DL 95/2012 per violazione dei principi (ragionevolezza-



za, proporzionalità, certezza delle entrate) ex artt 3, 5, 114, 117, 118,


119 133 Cost.

5.1.1) Violazione degli artt. 3, 5, 114 e 133 Cost. Le riduzioni dei trasferimenti disposte dal DM condurranno tutte le Province al dissesto, causandone surrettiziamente l'abolizione, in aperto contrasto con le norme suddette. La reale portata di tali riduzioni dei trasferimenti deve essere valutata anche alla luce dei tagli pregressi (art 14 del DL n 78/2010 ed art 28 del DL n 201/2011) e dei mancati trasferimenti erariali dovuti alle Province. Lo stesso Servizio Bilancio del Senato ha messo in discussione la sostenibilità del taglio di risorse alle Province per il 2012.

5.1.2) Ancora violazione dell'art 3 e anche dell'art 97 Cost. Come dedotto con il 3° motivo l'impugnato D.M. 25/10/2012 ha impropriamente applicato il criterio di riduzione dei trasferimenti previsto dall'art 16, c7, del DL 95/12.

Ciò non toglie, tuttavia, che il suddetto criterio sia incostituzionale in quanto all'interno delle spese considerate confluiscono anche i costi che solo alcune Province sostengono, in forza di appositi finanziamenti, per lo svolgimento di funzioni regionali specificatamente delegate. L'applicazione di un criterio di ripartizione proporzionale della riduzione dei trasferimenti, calcolato, però, sulla base di un parametro disomogeneo, porta ad un'ingiustificata, penalizzante, differenza di trattamento, tra Province esercitanti specifiche funzioni delegate da altri enti.

5.1.3) Ulteriore violazione dell'art 3 Cost.. Il criterio di cui all'art 16 DL 95/2012 opera ingiustificatamente ed irragionevolmente dei tagli lineari, prescindendo da qualsivoglia considerazione circa le funzioni esercitate, ai




fabbisogni, nonché alla virtuosità delle Province.

5.2) Violazione dell'art 119 Cost. L'entità e le modalità dei tagli disposti dalla norma censurata, foriera della sostanziale impossibilità per le Province di rispettare gli equilibri di bilancio, costituiscono un'evidente violazione del principio di autonomia finanziaria – sia in entrata che in spesa – sancito dall'art 119 Cost ed in seguito ribadito dalla L n 42/2009. La stessa Corte Cost ha più volte affermato l'impossibilità per il legislatore nazionale di sopprimere semplicemente gli spazi di autonomia finanziaria degli enti locali, configurando un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi dell'art 119 Cost (*ex multis* Corte Cost, sent. 142/2008).

5.3) Ancora violazione dell'art 119 e anche degli artt. 3, 97 e 98 Cost..

L'art. 16, c7, del DL n 95/2012 è incostituzionale anche nella parte in cui dispone che, laddove non sia raggiunto il plafond riduttivo previsto, l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle residue risorse rivalendosi sull'imposta RC auto dovuta alle Province e, qualora anche ciò non risulti insufficiente, sarà consentito rivalersi sullo specifico conto dove vengono riversate le quote d'imposta RC Auto per le quali non sia possibile individuare all'origine la Provincia beneficiaria. Tale previsione contrasta con il richiamato principio di autonomia finanziaria delle Province. Per giunta, il criterio di rivalsa sul fondo comune a tutte le Province è autonomamente viziato da incostituzionalità per irragionevolezza, sproporzionalità e disparità di trattamento.

5.4) Violazione dell'art 118 e ancora dell'art 119 Cost. L'entità e le modalità con cui l'art. 16, 7° comma, del D.L. n. 95/2012 ha previsto di ridurre i trasferimenti erariali agli enti provinciali pongono problemi in merito




alla possibilità per le Province di svolgere correttamente le funzioni ad esse spettanti, violando quindi sia l'art. 118 Cost., sia l'art. 119 Cost laddove prescrive che le funzioni pubbliche attribuite agli enti locali debbano comunque essere finanziate integralmente. Di qui l'incostituzionalità della norma.

Istanza cautelare rinunciata.

Si chiede l'annullamento degli atti impugnati il tutto previa, occorrendo, remissione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale di cui in narrativa. Vinte spese ed onorari.

Con la presente pubblicazione, in esecuzione dell'ordinanza in epigrafe indicata si notifica la pendenza del suddetto ricorso ad integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i controinteressati non evocati in giudizio all'atto della notifica del ricorso ed inclusi nell'allegato A del provvedimento impugnato, ossia le Province di: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Imperia, Savona, La Spezia, Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Massa, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato, Perugia, Terni, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone, L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Isernia, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna,



Catania, Ragusa, Siracusa, Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio,
Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti.

Genova-Roma 1/3/2013

Avv.ti Prof.ri Lorenzo e Giovanni Acquarone, Marco Barilati e Luca Gabrielli

avv. Luca Gabrielli

TS13ABA2729 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI CATANIA

Ammortamento cambiario

Il Presidente del Tribunale di Catania, a seguito di ricorso della Carrefour Banque, succursale italiana, ha pronunciato con decreto in data 12.2.2013 l'ammortamento dei seguenti effetti cambiari:

- n.24 cambiali da Euro 50,00 ciascuna, con scadenze mensili dal 30.1.2012 al 30.1.2013, emesse dal sig. Francesco Spina, res. in Biancavilla (CT), via Castro n.37, in favore della Carrefour Banque, per complessivi Euro 1.200,00;

- n.49 cambiali da Euro 70,00 ciascuna, con scadenze mensili dal 6.2.2012 al 6.2.2016, emesse dalla sig.ra Annalia Veronica Santagati, res. in Catania (CT), via Michele Scammacca n.2, in favore della Carrefour Banque, per complessivi Euro 3.430,00;

- n.43 cambiali da Euro 50,00 ciascuna, con scadenze mensili dal 20.2.2012 al 20.5.2015, emesse dal sig. Rosario Cirivello, res. in Palermo (PA), via Federico Ferrari Orsi n.87, in favore della Carrefour Banque, per complessivi Euro 2.150,00;

autorizzandone il pagamento trascorso un termine non inferiore a 30 giorni dalla presente pubblicazione, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Catania, li 07/03/2013.-

avv. Ignazio De Mauro

T13ABC2795 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA

Ammortamento certificato di deposito

Il Presidente del Tribunale di Parma con decreto del 17/05/2012 ha pronunciato l'ammortamento del certificato di deposito al portatore n. 0530915 0 emesso da Interbanca ora Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Colorno (PR), portante un saldo di Euro 10.633,82 alla data 31/12/2011. Opposizione legale entro 90 giorni. Parma, Li 21/02/2013

avv. Matteo de Sensi

T13ABC2802 (A pagamento).

